



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza s.n. del 03/06/2022, assunta a protocollo n. 17020 in pari data, con la quale la Società SIELTE S.p.A. con sede a Catania, per conto della Società OPEN FIBRE S.p.A. con sede a Milano, ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della viabilità stradale in Via delle Macchine ed in Via Banchina dell'Azoto nell'area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, in occasione dei lavori di scavo per la posa di un cavo TLC;

VISTA: la nota protocollo n. 2022/160685, in data 11/04/2022, del Comune di Venezia, con la quale ha concesso alla Società OPEN FIBRE S.p.A. l'intervento temporaneo sul suolo pubblico in Via dell'Elettricità, Via delle Macchine e Via Banchina dell'Azoto, interessate dai lavori di che trattasi;

VISTA: la nota protocollo n. 14241, in data 15/10/2020, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha concesso il proprio nulla osta di competenza, ai fini demaniali marittimi, dettando condizioni e prescrizioni per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la viabilità portuale in Via delle Macchine ed in Via Banchina dell'Azoto – area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità;

VISTE: le proprie Ordinanze n.15/1984, in data 26/03/1984, e ss.mm./ii. e n.81/2007, in data 16/07/2007, e ss.mm./ii., con le quali sono state emanate le norme che disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Marghera;

VISTO: l'art. 6 del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "*Nuovo Codice della Strada*", nonché il D.M. 10 luglio 2002, con il quale è stato approvato il disciplinare tecnico del Codice della Strada;

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modifiche ed integrazioni – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

VISTI: gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che **dal 13 al 30 giugno 2022**, la Società SIELTE S.p.A., eseguirà lavori di scavo per la posa di un cavo TLC nelle aree meglio individuate negli stralci planimetrici allegati 1, 2 e 3 alla presente Ordinanza, lungo **Via delle Macchine** e **Via Banchina dell'Azoto** nell'area portuale di Marghera nel Comune di Venezia.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della viabilità portuale)

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", la viabilità stradale in **Via delle Macchine** e in **Via Banchina dell'Azoto** nell'area portuale di Marghera nel Comune di Venezia, subirà alcune modifiche con restringimento della carreggiata regolato da movieri, nelle modalità previste dal disciplinare tecnico approvato con D.M. 10 luglio 2002 del Codice della Strada in premessa richiamato.

Nelle suddette aree di cantiere è vietato il transito dei pedoni e la sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli compresi quelli rimorchiati, ad esclusione dei mezzi e del personale dell'impresa appaltante.

Articolo 2

(Prescrizioni per l'impresa appaltante)

Il Direttore dei lavori e coordinatore per la Sicurezza dell'impresa appaltante, dovrà rispettare le seguenti condizioni/prescrizioni, oltre a quelle dettate dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. con la nota in premessa richiamata:

1. Posizionare, preliminarmente all'inizio dei lavori, idonea segnaletica temporanea in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata;
2. Oscurare i segnali preesistenti, contrastanti con la segnaletica da apporre temporaneamente, al fine di non generare equivoci;
3. Mantenere la segnaletica temporanea per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
4. Predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di soccorso e di servizio;
5. Garantire all'occorrenza la presenza di movieri - debitamente attrezzati - che assicurino lo svolgimento regolare del traffico in sicurezza;
6. Provvedere, al termine dei lavori, alla pulizia della carreggiata ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 6, comma 14, del Decreto Legislativo n. 285/92 e ss.mm./ii in premessa richiamato.


Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.


Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Piero FELIZZARI
*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo
n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*

AREA DI CANTIERE IN VIA DELLE MACCHINE – AREA PORTUALE DI MARGHERA



AREA DI CANTIERE IN VIA BANCHINA DELL'AZOTO – AREA PORTUALE DI MARGHERA



AREA DI CANTIERE IN VIA BANCHINA DELL'AZOTO – AREA PORTUALE DI MARGHERA

